

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1446

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROSCIA, PAINI, GUGLIERI, PERIN,
ROVEDA, SERENA, GIBERTONI, MANFROI e PAGLIARINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1993

Unificazione degli uffici finanziari

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo molte sollecitazioni il Governo ha provveduto alla riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria centrale, ma non ancora a quella periferica, altrettanto importante, dalla quale derivano non pochi inconvenienti anche sul fronte della lotta all'evasione e all'elusione fiscale. L'attuale organizzazione degli Uffici finanziari territoriali si presenta agli occhi degli stessi contribuenti farraginoso, complessa con inutili doppioni ed in qualche modo vessatoria anche per la stessa difficoltà dei cittadini di accesso in uffici distribuiti malamente nella città e sul territorio.

Negli Stati moderni, peraltro, esiste un unico ufficio (territoriale) delle entrate tributarie che si occupa di imposte di consumo, sui redditi e sui trasferimenti, con conseguenti economie per l'accertamento e la riscossione delle suddette imposte.

Per un altro verso i contribuenti devono poter accedere agli uffici finanziari con una certa comodità e naturalmente senza code ed inutili perdite di tempo, come purtroppo accade ora: inutili vessazioni aggiungono malcontento al malcontento.

Il presente disegno di legge vuole da un lato accentrare i tre principali uffici accentratori - Ufficio delle imposte dirette, dell'IVA e del registro - in un unico ufficio delle entrate che possa seguire gli stessi contribuenti sui versanti delle imposte dirette, di consumo e di trasferimento e che soprattutto chieda al contribuente i dati e le informazioni necessarie una sola volta; dall'altro si vuole verificare l'attualità della «vecchia» distribuzione territoriale degli uffici finanziari e se essa sia ancora rispondente alle esigenze socio-economiche delle varie realtà territoriali profondamente mutate rispetto all'aspetto originario risalente a molti anni fa.

DISEGNO DI LEGGE

1. Sono istituiti gli uffici delle entrate, in sostituzione degli attuali uffici delle imposte dirette, del registro e dell'IVA.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo procede all'unificazione degli uffici delle imposte, dell'IVA, del registro, distribuendoli sul territorio in modo da agevolare l'accesso dei contribuenti.

3. Gli intendenti provinciali di finanza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge redigono il piano di riordino degli uffici finanziari della provincia distribuendoli organicamente sul territorio.

4. Entro due mesi dalla presentazione del piano di riordino l'intendente di finanza sentite le organizzazioni sindacali predispone le piante organiche del personale dell'intendenza di finanza dell'ufficio locale delle entrate.

